

N. R.G. 12112/2016



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**Sezione Impresa**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12112/2016** promossa da:

**NUVOLENTO CASE S.A.S. DI PAOLO BUGNA & C.** (C.F. 02503290989), con il proc. dom. avv. NEGRINI ANTONIO, VIA MORETTO 42/D 25122 BRESCIA

attrice

contro

**BEDIZZOLE CASE DI TOGNAZZI LARA** (C.F. TGNLRA80C66B157X), con il proc. dom. avv. BOLETTI ALESSANDRA, VIA VITTORIO EMANUELE II 60 25121 BRESCIA

**REZZATO CASE S.N.C. DI ALBINI MARCO & C.** (C.F. 03409420175), con il proc. dom. avv. SANDONA' ALAN, VIA CEFALONIA 70 25124 BRESCIA

convenuti

**CONCLUSIONI**

**Per parte attrice**

“Voglia l'Ill.mo Tribunale intestato, ogni contraria istanza disattesa e reietta, emessi tutti i provvedimenti e le pronunce del caso, comunque connessi e/o dipendenti dall'accoglimento delle domande della conchiudente, così giudicare:

**In via principale e nel merito:** condannare la signora Lara Tognazzi quale titolare della ditta individuale Bedizzole Case di Tognazzi Lara, corrente in 25081 Bedizzole (BS), via fratelli Chiodi, 6, codice fiscale: TGNLRA80C66B157X, partita IVA: 03605440175, al pagamento a favore di



parte attrice della somma di € 19.960,00 (euro diciannovemilanovecentosessanta//00) oltre IVA sull'importo di € 9.960,00 (euro novemilanovecentosessanta//00) oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 e successive modifiche dalla debenza o, in subordine dall'instaurazione del giudizio, al saldo e condannare la società Rezzato Case s.n.c. di Albin Marco & C., corrente in 25086 Rezzato (BS), via IV Novembre, 70, codice fiscale: e partita IVA: 03409420175 al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 10.000,00 (euro diecimila//00) oltre agli interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 e successive modifiche dalla debenza o, in subordine dall'instaurazione del giudizio, al saldo.

In caso di accoglimento anche solo in parte della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta Lara Tognazzi quale titolare della ditta individuale Bedizzole Case di Tognazzi Lara, procedere alla compensazione con quanto la convenuta sarà condannata a pagare a favore della conchiudente.

**In via istruttoria:** si insiste anche in questa sede per l'ammissione/accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse e dedotte nella propria memoria autorizzata ex art. 183 VI° comma, n. 2 c.p.c. del 27.04.2017, istanze qui da intendersi trascritte e, come tali, parte integrante del presente foglio.

Quanto alle istanze istruttorie proposte dalle controparti, si ribadiscono in questa sede le motivazioni d'opposizione alla loro ammissione; motivazioni d'opposizione dedotte nella memoria autorizzata ex art. 183 VI° comma, n. 3 c.p.c. del 18.05.2017 e qui da intendersi trascritte.

**In ogni caso:** condannare i convenuti, per quanto di ragione, all'integrale rifusione delle spese di causa e del compenso professionale oltre alle spese generali nella misura del 15% ed oltre oneri di legge.

Condannare la convenuta Lara Tognazzi quale titolare della ditta individuale Bedizzole Case di Tognazzi Lara al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti della conchiudente nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa”.

#### Per la convenuta *BEDIZZOLE CASE DI LARA TOGNAZZI*:

“ **Nel merito.**

**In via principale: rigettarsi** le domande tutte svolte in principalità nel ricorso introduttivo del presente giudizio e, in particolare, la domanda di condanna al pagamento della somma di “euro 19.960,00 [...]” formulata nei confronti di Bedizzole Case poiché infondata e pretestuosa, per tutti i motivi di cui in espositiva.

**Rigettarsi**, altresì, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. *ex adverso* svolta all'udienza del 22.12.2012 essendo, anch'essa, infondata e pretestuosa.

**In via subordinata :** nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche solo parziale – delle domande avanzate da Nuvolento Case nei confronti della odierna resistente, considerata l'eccessiva onerosità delle penali aversamente invocate per le considerazioni di cui in narrativa, **ridursi** le stesse ai sensi dell'art. 1384 c.c. nei termini che saranno ritenuti equi.

**Solo nell'ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via principale dal ricorrente, in via riconvenzionale: condannarsi** Nuvolento Case S.a.s. di Paolo Bugna & C. in persona del legale rappresentante *pro tempore* e socio accomandatario Paolo Bugna, corrente in Nuvolento (Bs) via Trento n.84 al pagamento in favore di Bedizzole Case:

della somma di euro 2.726,80 oltre accessori di legge ed oltre interessi di legge dal 3 agosto 2006 sino al saldo;

-della somma di euro 5.000,00 oltre interessi di legge dalla debenza al saldo;

e così la complessiva somma di **euro 7.726,80** (oltre accessori ed interessi di legge predetti).

**In via istruttoria:** si chiede ammissione della documentazione prodotta in giudizio nonché ammissione prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze per come meglio capitolate nella seconda memoria ex art. 183



VI comma c.p.c. da intendersi qui di seguito trascritte premesse le parole “vero che”; con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, indicare testi ed argomentare.

**Ci si oppone** all'ammissione delle prove orali richieste siccome formulate in maniera illegittima alla luce dell'art. 244 cpc e, segnatamente, - quanto al primo capitolo (non contrassegnato), siccome difettante di specificità, volto a provare circostanze non deferibili a testi (nella specie una valutazione giuridica) e, comunque, inammissibile giusto il divieto di cui all'art. 2721 Cc. - quanto al secondo capitolo (non contrassegnato), perché volto a provare circostanze non deferibili a testi (nella specie una valutazione giuridica); - quanto al terzo capitolo (non contrassegnato), perché, generico, negativo, volto a provare circostanze non deferibili a testi (nella specie una valutazione giuridica) e, comunque, inammissibile giusto il divieto di cui all'art. 2721 Cc.

**In ogni caso:**

- **condannare** Nuvolento Case S.a.s. di Paolo Bugna & C. al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nei confronti dell'odierna resistente nella misura che verrà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.

- **condannare** Nuvolento Case S.a.s. di Paolo Bugna & C. alla rifusione del compenso professionale, rimborso forfettario, spese, ed esborsi, oltre accessori.”

Per la convenuta REZZATO CASE SNC DI ALBINI MARCO & C.

**“Nel merito:**

- preve tutte le declaratorie richieste nonché quelle del caso, rigettare tutte le avverse domande ormlute nei confronti di Rezzato Case, siccome illegittime ed infondate, per i motivi *supra* meglio precisati;

**In via subordinata nel merito:**

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande del ricorrente, considerata l'eccessiva onerosità della penale avversamente invocata per le considerazioni di cui in narrativa, ridurla, ai sensi dell'art. 1384 del c.c., nei termini che saranno ritenuti equi.

**In ogni caso:**

- spese, diritti ed onorari di lite integralmente rifusi.

**In via istruttoria:**

- ammettersi prova per interrogatorio formale della sig.ra Lara Tognazzi e per testi sulla circostanza di fatto di seguito capitolata,

1) *“Vero che la sig.ra Lara Tognazzi, titolare firmataria dell'impresa Bedizzole Case, impossibilitata per concomitanti impegni a recarsi personalmente all'appuntamento fissato per il giorno 23.1.2014 con i sig.ri Vedovelli e Ragnoli, delego il marito, sig. Marco Albini, con l'atto che mi esibisce quale doc. 4, di raccogliere, in nome e per conto di lei, la proposta d'acquisto di cui al doc. 13 avversario, che pure mi si esibisce”.*

## CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Nuvolento Case s.a.s. di Paolo Bugna & C. (di seguito “NUVOLENTO” o “attrice”) esponeva di essere un “affiliato Prima Casa”, in forza del contratto di *franchising* stipulato il 9 aprile 2004 (doc. 2 att.). Con decorrenza dal 1° gennaio



2014 il rapporto con il *franchisor* veniva quindi disciplinato da un nuovo contratto, stipulato il 10.10.2014 e avente durata sino al 31.12.2019.

Premesso che la ditta individuale Bedizzole Case di Tognazzi Lara (“BEDIZZOLE CASE”) e REZZATO CASE SNC DI ALBINI MARCO & C. (“REZZATO CASE”) sono anch’essi affiliati Prima Casa, l’attrice lamentava la violazione da parte dei convenuti degli obblighi di collaborazione e dei divieti previsti nel contratto di *franchising* e nella procedura dettata, fino al novembre 2008, dal documento denominato “*collaborazione tra i punti vendita affiliati – mezze*” (doc. 3) e, successivamente, dal Manuale “*reso operativo per tutti gli affiliati*” (doc. 4). Pertanto NUVOLENTO formulava nei confronti di BEDIZZOLE CASE due ordini di contestazioni, relative a violazioni asseritamente commesse, rispettivamente, in data 21.7.2011 e in data 09.1.2015.

In particolare, “*La prima contestazione trae le mosse dal comportamento tenuto da Bedizzole Case prima e durante la compravendita stipulata per il tramite del Notaio Vanoli rep. n. 100631, racc. n. 16599 del 07.06.2010 intercorsa tra i signori Fabio Fanelli ed Elisa Di Maio quali venditori, da un lato ed il signor Guido Serafini quale acquirente*”, operazione nell’ambito della quale a NUVOLENTO non sarebbe stata riconosciuta la percentuale di provvigione dovuta all’affiliato-segnalatore”, “*pari al 40%*” in virtù della “*operatività del regolamento ed in particolare dell’art. 1) che, al suo primo comma, così testualmente recita: “Nel caso di partecipazione determinante all’acquisizione da parte di un affiliato (nel caso in esame Nuvolento Case), il fatturato è ripartito come da percentuali sopra indicate”*”.

A fronte di tale contestazione, “*Nuvolento Case ritiene di essere creditrice di Bedizzole Case per la somma di € 4.560,00 oltre IVA*”.



Quanto al secondo addebito NUVOLENTO deduceva che *“La seconda contestazione è più articolata e trae le mosse da varie violazioni commesse da Bedizzole Case e da Rezzato Case riguardo a quanto previsto dagli artt. 7) e 8) del regolamento i quali articoli così recitano.*

*Art. 7): “L’affiliato non è autorizzato, per nessun motivo (ad esempio: rapporti di amicizia e/o parentela, contatti nati a seguito di collaborazione nella propria zona in esclusiva, ecc.), ad operare nelle zone in esclusiva degli altri affiliati (ad esempio: per valutazioni, sottoscrizioni d’incarico, visite all’immobile, consulenze/supporto al proprietario nella vendita/acquisto dell’immobile, ecc.), senza la preventiva autorizzazione in forma scritta dell’affiliato esclusivista di zona, pena il mancato pagamento dell’eventuale provvigione spettante all’affiliato segnalatore. Nel caso in cui la mezza non venisse affidata, per qualsiasi motivo, all’affiliato titolare della zona in esclusiva o nel caso in cui venisse affidato un incarico della durata inferiore a giorni 60 e/o con valore di mercato che eccede oltre il 10% del valore commerciale dell’immobile, l’affiliato che ha invaso la zona pagherà una penale di € 5.000 all’affiliato esclusivista di zona, oltre alla eventuale richiesta da parte dell’affiliato esclusivista di zona di maggiori danni subiti.” Art. 8): “Nel caso in cui venga passata una notizia ad un punto vendita affiliato e quest’ultimo disponga già della notizia/informazione (quindi non sussistono i presupposti per il rapporto di collaborazione), l’affiliato segnalatore è diffidato dal trasmettere la notizia ad altri operatori immobiliari concorrenti, pena il pagamento di una penale all’affiliato esclusivista di zona pari ad € 10.000, oltre alla eventuale richiesta da parte dell’affiliato esclusivista di zona di maggiori danni subiti”.*

Premesso quanto sopra, NUVOLENTO lamentava la violazione da parte dei convenuti dei richiamati , allegando quanto segue: *“Come risulta dalla proposta d’acquisto che si produce (v.*



doc. 13) ed intercorsa tra i signori Luca Saponi e Franzosi Tiziana e Diego Vedovelli, la Bedizzole Case, su segnalazione della Rezzato Case che ha così violato l'art. 8) poc'anzi citato, ha violato l'art. 7) stante il fatto che l'immobile oggetto della proposta di vendita, proposta alla quale non è seguito il perfezionamento dell'atto di trasferimento come attestato dalla dichiarazione che si produce (v. doc. 12), si trova nel territorio di esclusiva della Nuvolento Case. A causa di questi comportamenti e stante il fatto che la compravendita non è andata a buon fine la società Bedizzole Case è tenuta al versamento a favore della Nuvolento Case della somma di € 5.000,00 (euro cinquemila//00) a titolo di penale come previsto dall'art. 7) del regolamento a cui aggiungersi, sempre a termini dell'art. 7), la somma di € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento//00) oltre IVA quale risarcimento danni; somma quest'ultima pari alla provvigione che sarebbe spettata alla Nuvolento Case se avesse condotto essa la trattative visto che in quel caso sarebbe stato certamente concluso l'affare. A termini dell'art. 8), Rezzato Case la cui partecipazione alla questione in argomento è attestata dalla sottoscrizione del suo legale rappresentante signor Marco Albini, è tenuta al versamento a favore della Nuvolento Case della somma di € 10.000,00 (euro diecimila//00) a titolo di penale”.

Infine NUVOLENTO lamentava “un'ulteriore contestazione dipendente da una seconda violazione di quanto sancito dal regolamento all'art. 7); violazione posta in essere sempre da Bedizzole Case e consistita, come risulta dalla documentazione che pure si produce (v. doc. 14), nell'aver operato nella zona di competenza esclusiva di Nuvolento Case. Per questa violazione la somma dovuta a parte attrice è dettata dal regolamento in € 5.000,00 (euro cinquemila//00) a titolo di penale”.



In ragione delle circostanze come sopra sintetizzate, NUVOLENTO rassegnava le suddette conclusioni, precisando che *“mentre la Rezzato Case è tenuta al versamento a favore dell’attrice di un importo a titolo di penale pari ad € 10.000,00 (euro diecimila//00), importo così determinato dall’art. 8) del regolamento, la Bedizzole Case è tenuta al versamento di una somma a titolo di penale complessivamente pari ad € 10.000,00 (€ 5.000,00 per due violazioni) a cui aggiungersi l’importo di € 4.560,00 (euro quattromilacinquecentosessanta//00) oltre IVA per le motivazioni di cui alla prima contestazione ed € 5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento//00) oltre IVA quale risarcimento del danno per quanto contestato nella comunicazione del 09.01.2015 (v. doc. 9)”*.

In punto di diritto NUVOLENTO deduceva di fare valere in giudizio la *“responsabilità contrattuale delle società Bedizzole Case e Rezzato Case ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 codice civile stante il fatto che il contratto di affiliazione ed in particolare le norme del Manuale Operativo, norme rese obbligatorie per tutti gli affiliati, da ultimo tramite l’art. 2.3 del contratto, ben possono essere intese quali norme a favore del terzo e, pertanto, disposizioni regolamentate dal dettato di cui all’art. 1411 e seguenti del codice civile; il contratto, infatti, è stato sottoscritto da tutti gli affiliati che si sono obbligati a rispettare le norme del Manuale Operativo le cui disposizioni sono finalizzate a regolamentare i rapporti tra gli affiliati e obbligano ciascuno di essi al versamento di una penale, nel caso quanto meno degli artt. 7) e 8) al pagamento di una penale a favore di quell’affiliato che ha subito il comportamento vietato.”*



2.1 BEDIZZOLE CASE si costituiva in giudizio osservando in primo luogo che *“Lo schema del contratto in favore di terzo non è applicabile nel caso di specie: l’azionabilità non è dunque orizzontale (tra affiliati), ma solo verticale (tra affiliante ed affiliati). Ed invero, la previsione di una serie di sanzioni penali non è posta a presidio degli affiliati, ma a diretto beneficio dell’affiliante il cui interesse è, naturalmente, tenere sotto controllo la rete degli affiliati contenendo la l’eccessiva concorrenza tra gli stessi per consentire una capillare espansione del brand”*. In secondo luogo rilevava *“la inapplicabilità ed inopponibilità del manuale operativo alla odierna resistente all’epoca dei fatti di causa”*, in quanto stipulato successivamente ai fatti contestati, *“risalenti, rispettivamente, al giugno 2010, al gennaio 2014 ed al febbraio 2014, evidentemente il ricorrente non può pretendere alcunché rispetto ad essi”*.

Per il resto contestava nel merito la sussistenza delle violazioni addebitate.

In via subordinata chiedeva la riduzione, ai sensi dell’art. 1384 c.c., delle penali invocate da controparte.

In via riconvenzionale, ma *“solo nell’ipotesi di accoglimento della domanda formulata in via principale dal ricorrente”*, chiedeva la condanna di NUVOLENTO al pagamento della somma di euro 7.726,80, allegando talune violazioni del Manuale operativo asseritamente commesse da parte attrice.

2.2. REZZATO CASE si costituiva in giudizio contestando anch’essa *“l’opponibilità alla convenuta del regolamento (altrove qualificato “manuale operativo” o “collaborazione tra affiliati-mezze”) prodotto dal contraddittore”*, osservando che *“il citato regolamento non è applicabile nel caso di specie: non lo è in astratto (cfr: infra lett. A), né, subordinatamente, lo è in concreto”*, sulla base di difese sostanzialmente sovrapponibili, in fatto e in diritto, a quelle



svolte dall'altra convenuta. In via subordinata chiedeva la riduzione, ai sensi dell'art. 1384 c.c., delle penali invocate da controparte e, nel merito, concludeva per il rigetto delle domande avversarie.

3. Disposta in prima udienza la conversione del rito in ordinario, a esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.6, c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo di prove orali (interrogatorio formale di parte convenuta ed esame testimoniale del legale rappresentante di Prima Casa s.p.a.). Terminata l'escussione testimoniale e all'esito di un tentativo di conciliazione, con l'ordinanza del 13.9.2018 il Tribunale, ritenuta matura per la decisione, rinviata all'udienza di precisazione della conclusioni del 12 dicembre 2019, con successiva assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti difensivi finali.
4. Le domande attoree non possono trovare accoglimento.

L'odierna causa, istruita anche allo scopo di ricostruire l'effettivo assetto contrattuale della "rete", può essere decisa avuto riguardo alla stessa prospettazione di parte attrice.

Infatti, anche assumendo come vere tutte le circostanze narrate da parte attrice, incluse quelle relative alla regolamentazione contrattuale applicabile alle parti, in modo da superare i rilievi svolti sul punto dalle controparti, nondimeno le domande svolte non sarebbero meritevoli di accoglimento, in virtù di un motivo assorbente: sulla base del titolo azionato da parte attrice (*i.e.* i contratti di *franchising* conclusi da ciascun affiliato con il *franchisor* e i relativi allegati) non è dato ravvisare obblighi contrattuali efficaci tra gli affiliati, bensì pattuizioni azionabili soltanto nei rapporti tra questi ultimi e il *franchisor*.

In consapevole dissenso rispetto a Cass. n.1992/81 (nota al giudice ma riguardante la diversa fattispecie della concessione di vendita), all'esito del giudizio risultano fondate le difese dei



convenuti in ordine all'efficacia c.d. "verticale" delle pattuizioni invocate da parte attrice, dovendosi invece ritenere non condivisibile la qualificazione come "*norme a favore del terzo e, pertanto, disposizioni regolamentate dal dettato di cui all'art. 1411 e seguenti del codice civile*", al pari della sussunzione nella fattispecie del "contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo" operata da parte attrice.

Al riguardo lo schema del contratto a favore di terzo, con cui si realizza una deviazione degli effetti contrattuali verso un soggetto che non è parte del rapporto, presuppone l'interesse dello stipulante all'ottenimento da parte del terzo della prestazione: "*il contratto a favore del terzo è valido se lo stipulante vi abbia interesse (art. 1411 c.c.) e se entrambe le parti contraenti abbiano previsto e voluto una prestazione a favore di un terzo estraneo al contratto (cfr. Cass. n. 7693/1997 e Trib. Milano sez. IV, 10/2/2017).*"

Nel caso in esame, seguendo l'impostazione di parte attrice, i contratti di *franchising* conclusi tra il *franchisor* e gli affiliati odierni convenuti conterrebbero, limitatamente alle clausole di cui si lamenta in questa sede la violazione, pattuizioni negoziate a favore di NUVOLENTO, in qualità di terzo danneggiato. Tuttavia, come osservato correttamente dai convenuti, la tesi non convince perché non collima con l'insussistenza di un interesse, patrimoniale o morale, in capo allo stipulante (*i.e.* Prima Casa s.p.a.) a proteggere la sfera giuridica degli affiliati, mediante la diretta corresponsione in loro favore degli importi previsti a titolo di penale, in ipotesi di violazione delle regole di collaborazione tra affiliati.

Infatti le restrizioni in punto di concorrenza tra affiliati, al cui *genus* appartengono le norme invocate da parte attrice, hanno lo scopo di assicurare un efficiente funzionamento della rete, a tutto vantaggio del *franchisor*, il cui unico obiettivo è la massimizzazione del proprio profitto,



non già la tutela degli interessi economico-finanziari ovvero della competitività degli affiliati, attesa peraltro la sensibile fungibilità di questi ultimi nell'ambito di un rapporto caratterizzato da un evidente squilibrio di potere contrattuale (cfr. Trib. Milano sez. V, 29/01/2019, n.871), come si desume anche dalla scelta del legislatore di tipizzare il contratto in questione, proprio al fine di fornire agli affiliati un livello minimo di tutela legale.

In altre parole le norme invocate da parte attrice e, in particolare, le penali per la violazione delle restrizioni alla concorrenza interna presentano una finalità tipicamente deterrente, considerato che attraverso la minaccia di una sanzione pecuniaria il *franchisor* mira a scoraggiare l'adozione da parte degli affiliati di iniziative concorrenziali aggressive, recanti effetti certamente favorevoli all'agente nel breve periodo, ma destinate a minare la solidità della rete nel medio-lungo periodo ("tenere sotto controllo" la rete, ove si volessero adoperare le efficaci parole dei convenuti).

Alla luce della suddetta chiave di lettura, che valorizza l'indifferenza del *franchisor* rispetto all'effettiva percezione della penale (o della quota di provvigione) da parte dell'affiliato terzo danneggiato, non trova fondamento la tesi del contratto a favore di terzo, non potendosi ravvisare alcun concreto interesse in capo allo stipulante *franchisor* a proteggere gli interessi dell'affiliato terzo di volta in volta danneggiato, interesse tale da giustificare la deviazione degli effetti, associati alle clausole penali e di regime provvigionale, direttamente nella sfera giuridica patrimoniale del terzo, ciò a prescindere dalla collocazione materiale delle norme in punto di collaborazione tra affiliati (all'interno del contratto ovvero di allegati o ancora di manuali e procedure richiamati dal contratto stesso).



Né tantomeno può farsi ricorso alla fattispecie, sorta invero nell'ambito del contenzioso sulla "responsabilità medica", del contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo (*cf.* Cass., 11/05/2009, n. 10741; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 22/7/2004, n. 13634), risultando arduo ravvisare tanto (i) la sussistenza di "doveri di protezione" tra gli affiliati di una medesima rete quanto (ii) una volontà del contraente di estendere gli effetti protettivi del contratto a favore di soggetti terzi (come avviene nel classico esempio delle cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza).

A fronte di tale ricostruzione della volontà delle parti e della causa delle pattuizioni invocate in questa sede, parte attrice fonda la propria tesi, oltreché sul dato letterale (ad esempio "*pagherà all'affiliato esclusivista*"), sugli effetti del principio di buona fede, richiamando implicitamente quella giurisprudenza che proprio dagli artt. 1175 e 1375 c.c. trae l'esistenza dell'obbligo di eseguire prestazioni accessorie rispetto a quella principale.

Tuttavia il suddetto riferimento appare inconferente, nella misura in cui non considera che le restrizioni concorrenziali di regola si pongono in contrasto con l'ordine pubblico economico, basato sulla libera concorrenza, con le eccezioni di volta in volta previste dalla disciplina antitrust (nel caso di specie la normativa europea in materia di intese verticali, con le specifiche disposizioni dedicate agli accordi di *franchising*) : orbene, l'applicazione del principio di buona fede non può determinare l'insorgenza di obbligazioni fra le parti, quali le limitazioni alla concorrenza tra affiliati, aventi un contenuto che è meramente "tollerato" dall'ordinamento, non certo incentivato.

Le superiori considerazioni impongono di interpretare le pattuizioni anzidette nell'ambito di una regia unitaria del *franchisor*, nel cui interesse esse sono previste, individuando in capo a allo



stesso *franchisor* il compito di provvedere all'esercizio delle clausole in tema di restrizioni concorrenziali, ivi incluse le misure sanzionatorie a presidio delle medesime, per poi eventualmente ripartire tra gli affiliati i proventi di tale attività, secondo le regole che contraddistinguono il funzionamento di una data rete.

In conclusione le odierne doglianze di parte attrice, ove fondate in punto di fatto, avrebbero dovuto essere indirizzate alla propria unica controparte contrattuale, ossia il *franchisor*, colpevole di non avere, in tesi, assicurato il rispetto da parte degli affiliati delle norme poste a tutela del buon funzionamento della rete, facendo semmai valere in quella sede il principio di buona fede (*"Il contratto di affiliazione commerciale non costituisce negozio di mero scambio, che vede il pagamento di royalties come contropartita allo sfruttamento di una certa formula ed immagine commerciale; la sua natura, al contrario è fortemente caratterizzata dalla collaborazione. Si tratta, cioè di una tipologia in cui l'affiliante, per il tramite delle filiali, ottiene una maggior penetrazione territoriale per la vendita dei suoi prodotti o servizi, a fronte dell'ottenimento di una formula commerciale collaudata da parte dell'affiliato: entrambi perciò mirano ad instaurare un rapporto collaborativo di durata volto a generare reciproci profitti. Un siffatto rapporto, ancor più rispetto ad un contratto di mero scambio, deve essere improntato alla buona fede ex art 1175 c.c. e 1375 c.c., nel momento genetico, ma ancor più in quello funzionale, che implica l'obbligo dell'affiliante a predisporre una rete commerciale equilibrata sul territorio al fine di garantire, da un lato, nel proprio interesse, una più efficace penetrazione dello stesso, dall'altro, nell'interesse di controparte, onde evitare una concorrenza intestina tra affiliati. Ciò è confermato dall'art 4, lettere d ed e della L. 129/2004, il quale prevede tra gli obblighi dell'affiliante quello di consegna della lista degli affiliati e la*



*comunicazione annuale sulle variazioni. Tale obbligo vale anche nell'ambito di un gruppo di società. Cioè l'obbligo di esclusiva e, più in generale, la prevenzione di concorrenza interna, deve intendersi riferito al gruppo, interamente considerato", Tribunale Milano sez. V, 17/01/2019, n.425).*

5. Per le ragioni tutte esposte le domande di parte attrice, che ha fatto valere esclusivamente una responsabilità di tipo contrattuale, devono essere rigettate in quanto infondate.

Stante il rigetto delle domande attoree non è necessario soffermarsi sulla domanda riconvenzionale svolta da BEDIZZOLE CASA nella sola ipotesi di accoglimento della domanda avversaria.

6. La pronuncia sulle spese segue alla soccombenza. Tenuto conto dei parametri medi del d.m. 55/2014, applicabili ai giudizi aventi valore fino a euro 26 mila per le quattro fasi, le spese di lite sono liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, somma che parte attrice dovrà rifondere a ciascuna delle parti convenute.

Infine la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., formulata da BEDIZZOLE CASE, va rigettata in quanto priva di qualsivoglia allegazione in punto di danno asseritamente sofferto, fermo restando che la prospettazione giuridica attorea, non presenta quei tratti di abnormità o manifesta insostenibilità tali da condurre a una valutazione di malafede o colpa grave nell'avvio della causa.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa o ulteriore istanza ed eccezione disattesa:

- RIGETTA, siccome infondata, ogni domanda formulata da parte attrice Nuvolento Case S.a.s.



di Paolo Bugna & C. nei confronti delle parti convenute.

- CONDANNA parte attrice Nuvolento Case S.a.s. di Paolo Bugna & C. al rimborso in favore di Bedizzole Case di Tognazzi Lara e di REZZATO CASE SNC DI ALBINI MARCO & C delle spese di lite, liquidate per ciascuna parte in euro 5.000,00, oltre al rimborso di spese generali (15%) e accessori di legge.

Brescia, 17.3.2020.

Il giudice

Lorenzo Lentini

